



N. 54 del 22/12/2022

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 816-836 DELLA LEGGE 160/2019

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Arch. Cominato Marco
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Vicesegretario Comunale

Dott.ssa Alessandra Cogno
(atto sottoscritto digitalmente)

Immediatamente eseguibile

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 18:05, nella Sala Consiliare di Piazza Marconi, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Arch. Cominato Marco, il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Alessandra Cogno.

Eseguito l'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	COMINATO MARCO	Sindaco	X
2	MARCATO ELISA	Vicesindaco	X
3	ZEBELLIN FLAVIO	Consigliere	X
4	BONSEMBIANTE CHIARA	Consigliere	X
5	VITALE ROSSELLA	Consigliere	X
6	NALESSO LUCIO	Consigliere	X
7	MION MATTEO	Consigliere	X
8	PASQUALIN FRANCESCO	Consigliere	X
9	BOSCARO LORENZINO	Consigliere	X
10	STOFFELLA MARCO	Consigliere	X
11	NALETTO RICCARDO	Consigliere	X/g
12	ALLEGRI ELENA	Consigliere	X
13	BALDAN FEDERICA	Consigliere	X/g
		<hr/>	<hr/>
		11	2

Si dà atto della presenza dell'Assessore Esterno Andrea Martellato.

All'inizio della seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: MION MATTEO, PASQUALIN FRANCESCO, ALLEGRI ELENA

Il Sindaco constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

– PROPOSTA DI DELIBERA –

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 816-836 DELLA LEGGE 160/2019

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Preso atto che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160/ 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.04.2021 il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale;

Ritenuto necessario modificare l'art. 65 aggiungendo il comma 6 “ Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%” in quanto tali maggiorazioni venivano applicate in regime di imposta perché previste dal D.Lgs. 507/93, attualmente però la L. 160/2019, che regola il Canone, non disciplina nel merito il servizio delle pubbliche affissioni e si vuole quindi applicare tali maggiorazioni per dare continuità al servizio e garantire il pagamento delle stesse commissioni dovute tra il regime di imposta e il regime di canone;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole allegato, del revisore Unico del Conto, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 4 in materia di potestà Regolamentare;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la modifica al “Regolamento per l’Istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai sensi dell'ART. 1 commi 816-836 della legge 160/2019”, aggiungendo all’art. 65 il comma 6 e precisamente: “Il canone per l’affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%;
 2. di dare atto del Regolamento per l’Istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai sensi dell'ART. 1 commi 816-836 della legge 160/2019 con la modifica suddetta Allegato A);
 3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico nelle sottosezioni “Provvedimenti - Provvedimenti Organi Indirizzo Politico.
-

– IL CONSIGLIO COMUNALE –

VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

UDITO il Vicesindaco Elisa Marcato (con delega ai Tributi e al Bilancio), ricorda che con la presente proposta di deliberazione si introduce il comma 6 all'articolo 65 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, in quanto il D.Lgs. 507/93 prevedeva delle maggiorazioni all'imposta sulle pubbliche affissioni in regime di imposta che la L. 160/2019 in regime di canone sulle pubbliche affissioni non ne specifica l'applicazione; si rende, quindi, necessario introdurre le suddette maggiorazioni per dare continuità al servizio di riscossione e accertamento del canone unico patrimoniale per la parte dell'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni e garantire il pagamento delle stesse commissioni, dovute per il predetto servizio, tra il regime di imposta e il regime di canone.

DATO ATTO che non segue alcuna discussione, il Sindaco/Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e Votanti = n. 11

Voti favorevoli = n. 11

Voti contrari = nessuno

Astenuti = nessuno

DELIBERA

- di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 816-836 DELLA LEGGE 160/2019”, così come presentata.
-



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Due Lavori pubblici
Due Lavori pubblici

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 58 DEL 13/12/2022

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 816-836
DELLA LEGGE 160/2019**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, dando atto che la presente proposta **comporta** effetti **diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.*

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Note:

19/12/2022

Il Responsabile
Maria Giovanna Piva / Infocert Spa
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Settore Economico Amministrativo

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 58 DEL 13/12/2022

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 816-836
DELLA LEGGE 160/2019**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Motivazione:

19/12/2022

Il Responsabile
Alessandra Cogno / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

**Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**
(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento.....	4
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali	4
Articolo 3 - Presupposto del canone.....	5
Articolo 4 - Soggetto obbligato.....	6
TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO: TIPOLOGIE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI	7
Articolo 5 - Tipi di occupazione	7
Articolo 6 - Occupazioni occasionali	7
Articolo 7-Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	7
Articolo 8 - Occupazioni abusive	8
Articolo 9 - Concessione all'occupazione	8
Articolo 10 – Istanza e rilascio della concessione	9
Articolo 11 - Titolarità della concessione e subentro	10
Articolo 12 - Rinnovo e proroga della concessione	11
Articolo 13 - Rinuncia della concessione	11
Articolo 14 - Revoca, sospensione o modifica d’ufficio della concessione.....	12
Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione	12
Articolo 16 - Registro delle concessioni.....	13
TITOLO III – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI: TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	14
Articolo 17 - Tipologie di mezzi e impianti pubblicitari	14
Articolo 18 - Insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie.....	14
Articolo 19 - Preinsegne.....	15
Articolo 20 - Cartelli.....	15
Articolo 21 - Striscioni locandine e stendardi	15
Articolo 22 - Segni orizzontali reclamistici	15
Articolo 23 - Targhe	16
Articolo 24 - Vetrofanie.....	16
Articolo 25 - Impianto pubblicitario di servizio	16
Articolo 26- Messaggi variabili	17
Articolo 27 – Pubblicità su veicoli	17
Articolo 28 - Pubblicità con veicoli d’impresa	17
Articolo 29 - Pubblicità varia	17
Articolo 30 - Autorizzazione amministrativa per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	17
Articolo 31 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione	18
Articolo 32 - Istanze di autorizzazione per i messaggi pubblicitari	19
Articolo 33 - Istruttoria e rilascio autorizzazione	19
Articolo 35 - Disciplina della pubblicità sonora	20
Articolo 36 - Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti.....	21

Articolo 37 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità sui veicoli	21
Articolo 38 - Targhette identificative	21
Articolo 39 - Subentro nell'autorizzazione	21
Articolo 40 – Rinnovo dell'autorizzazione	22
Articolo 41 - Disdetta dell'autorizzazione	23
Articolo 42 – Revoca, decadenza e estinzione dell'autorizzazione	23
Articolo 43 - Variazioni del titolo autorizzatorio	23
Articolo 44 -Rimozione della pubblicità	24
Articolo 45 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	24
Articolo 46 - Vincoli generali e caratteristiche	24
Articolo 47 - Posizionamento degli impianti pubblicitari	25
Articolo 48- Condizioni per la pubblicità lungo le strade o in vista di esse	26
TITOLO IV – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	28
Articolo 49 - Tariffe	28
Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	28
Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	29
Articolo 52 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	30
Articolo 53 - Tipologia e finalità dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria	30
Articolo 54 - Determinazione del canone	31
Articolo 55 – Esenzioni	31
Articolo 56 - Riduzioni	33
TITOLO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	34
Articolo 57 - Modalità e termini per il versamento del canone	34
Articolo 58 - Sanzioni e indennità	34
TITOLO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI	36
Articolo 59 - Gestione del servizio delle pubbliche affissioni	36
Articolo 60 - Tipologia degli impianti di pubblica affissione	36
Articolo 61 - Identificazione	36
Articolo 62 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale	36
Articolo 63 - Affissione manifesti commerciali	37
Articolo 64 - Superficie degli impianti per le affissioni	37
Articolo 65 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	37
Articolo 66 - Riduzione del canone pubbliche affissioni	38
Articolo 67 - Esenzioni dal canone pubbliche affissioni	38
Articolo 68 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	38
Articolo 69 - Vigilanza sanzioni amministrative	39
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	40
Articolo 70 - Regime transitorio	40
Articolo 71 - Disposizioni finali	40

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Fiesso d'Artico del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito denominato "**canone**"), così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, il servizio di pubbliche affissioni.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) *occupazione*: la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti. L'occupazione può essere permanente o temporanea, come meglio definito al successivo art. 5;
 - b) *concessione*: atto amministrativo che comporta, per la collettività, il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) *autorizzazione*: atto con cui la pubblica amministrazione, su istanza dell'interessato, rimuove un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente un diritto soggettivo o una potestà pubblica preesistenti in capo al destinatario;
 - d) *canone*: il canone dovuto dall'occupante privo di titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alle lettere b) e c);
 - e) *tariffa*: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera d);
 - f) *messaggio pubblicitario*: la diffusione, da chiunque effettuata, di messaggi che abbiano lo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
 - g) *mezzo pubblicitario*: è qualunque struttura, rigida o meno, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame del competente ufficio comunale. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
7. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, effettuata in qualsiasi modo, anche mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante quanto disposto dall'art. 1 c. 818 della L. 160/19, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana purché le stesse non abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre far riferimento alla specifica normativa urbanistico-edilizia vigente.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli articoli 8 e 45, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio stesso. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia effettuato da un soggetto diverso da quello autorizzato, il relativo canone può essere assolto anche da parte del soggetto autorizzato. In caso di morosità dell'esercente, il comune prima di attivare la revoca della concessione deve informare il titolare dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento mediante comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L.241/1990.

TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO: TIPOLOGIE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Articolo 5 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono **permanent**i le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono **temporane**e le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Articolo 6 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di **10 mq** effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per le sole attività istituzionali direttamente connesse e funzionali per natura;
 - c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - d) le occupazioni di durata non superiore a **6 ore** con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e per traslochi;
 - e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle **6 ore**;
 - f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a **4 ore**;
 - g) le occupazioni per commercio su aree pubbliche in forma itinerante per soste fino a **120 minuti**.
2. Per le occupazioni occasionali, fatte salve quelle previste alle lettera g) per le quali si rinvia al regolamento per il commercio sulle aree pubbliche dovrà essere presentata apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 7-Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D.Lgs 285/92, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al DPR 495/92, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. E' stabilita la tariffa del canone calcolata secondo i criteri indicati al Titolo IV per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. applicando i coefficienti previsti per la voce "Distributori di carburante". In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 8 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale;
 - b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - c) occasionali, come definite dal presente regolamento, per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - d) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - e) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima. o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - f) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - g) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il funzionario competente, previa contestazione delle relative violazioni mediante verbale redatto da pubblico ufficiale, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procederà d'ufficio, con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
4. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77;

Articolo 9 - Concessione all'occupazione

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune, ovvero a preventiva comunicazione nei casi indicati all'articolo 6.

2. Non sono soggette a preventiva concessione, purché non prevista in singoli casi da norme speciali, le occupazioni realizzate per interventi imprevedibili e di assoluta necessità ed urgenza disposti dal Sindaco per la tutela della pubblica incolumità e nei limiti necessari a tale finalità.

3. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre procedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita eccezionalmente anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione e presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il settimo (primo) giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma precedente, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 10 – Istanza e rilascio della concessione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente apposita istanza volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione.

2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo per le situazioni di emergenza e pericolo e quanto previsto dal successivo comma, le richieste dovranno essere presentate all'ente con congruo anticipo, al fine di consentire la regolare istruttoria, e comunque almeno 30 giorni prima per le occupazioni permanenti e 15 giorni prima per le occupazioni temporanee.

3. Per le occupazioni per lavori edilizi, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%..

4. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.

5. L'istanza è redatta secondo la modulistica predisposta dall'ente, e disponibile sul sito web istituzionale secondo le indicazioni definite dagli uffici competenti.

6. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti di concessione o di autorizzazione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

7. Il Responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per il nullaosta relativamente alla sicurezza e viabilità, e agli altri uffici dell'ente, ove per le caratteristiche dell'occupazione, si renda necessario l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 gg dalla data della relativa richiesta.

8. Il responsabile del procedimento, nel caso di manomissione dell'area occupata o per particolari motivi e circostanze, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
9. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
11. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
12. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
13. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
14. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni 30.

Articolo 11 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione.
2. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, a custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento

8. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 12 - Rinnovo e proroga della concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 10 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente ufficio comunale.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 10 almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

Articolo 13 - Rinuncia della concessione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente. La rinuncia anticipata deve essere comunicata per atto scritto entro 15 giorni antecedenti alla scadenza della concessione.

2.

3. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del 90% canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, tenuto conto dell'attività amministrativa già svolta dagli uffici.

4. Per le occupazioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione, previa verifica dello stato di fatto.
5. Per le occupazioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia.
6. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione, né la non debenza del canone.

Articolo 14 - Revoca, sospensione o modifica d'ufficio della concessione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
5. L'Amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
6. La modifica, sospensione o la revoca del provvedimento di concessione disposta dall'Amministrazione danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.

Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) l'uso improprio dell'area concessa;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) la violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - e) la cessione a terzi dell'uso dello spazio da parte del concessionario.
2. In tutti i casi di cui al comma 1 il titolare della concessione è obbligato alla rimozione ed alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza l'Ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese al soggetto inadempiente.
3. Sono cause di estinzione della concessione

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

Articolo 16 - Registro delle concessioni

1. Il responsabile del procedimento dell'atto di concessione deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo del concessionario;
 - c) il luogo dell'occupazione;
 - d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) la superficie occupata;
 - f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

TITOLO III – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI: TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 17 - Tipologie di mezzi e impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi pubblicitari, sono suddivisi in:
 - a) insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie;
 - b) preinsegne;
 - c) cartelli;
 - d) striscioni, locandine e stendardi;
 - e) segni orizzontali reclamistici;
 - f) targhe;
 - g) vetrofanie;
 - h) teloni pubblicitari;
 - i) impianti pubblicitari di servizio;
 - j) impianto di pubblicità propaganda;
 - k) messaggi variabili
 - l) pubblicità su veicoli;
 - m) pubblicità su veicoli d'impresa;
 - n) pubblicità varia.Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa e non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
3. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
 - a) permanenti: la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità è di tre anni rinnovabili;
 - b) temporanei: la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, eventi o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo di validità massima di 90 giorni, rinnovabili una sola volta.

Articolo 18 - Insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie

1. L'insegna di esercizio è la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della Ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della Ditta stessa, i simboli e i marchi di altre Ditte purché attinenti all'attività svolta.
3. Il solo logo che rappresenti un prodotto, un servizio, un'azienda o un'organizzazione, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, è considerato insegna di esercizio.
4. Si definiscono insegne pubblicitarie le scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura,

installate presso esercizi commerciali che pubblicizzano un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Articolo 19 - Preinsegne

1. La preinsegna è un mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici o da loghi, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli e/o marchi, realizzata su manufatto rigido, bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno.
2. E' finalizzata a pubblicizzare la sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 Km.
3. E' ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei elementi a condizione che abbiano le stesse dimensioni e siano oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Le preinsegne non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.
5. I colori di fondo possono essere liberamente scelti.

Articolo 20 - Cartelli

1. Il cartello è un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
2. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 21 - Striscioni locandine e stendardi

1. Per striscioni, locandine e stendardi si intendono gli elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Devono avere forma rettangolare.
2. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
3. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
4. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
5. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si precede ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Articolo 22 - Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

2. Sono ammessi unicamente all'interno di aree di pertinenza di complessi industriali, artigianali o commerciali, oppure lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
3. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Articolo 23 - Targhe

1. Le targhe sono un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto finalizzato alla denominazione di attività professionali, commerciali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività.
2. Non devono contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e simili.
3. Sono collocabili unicamente al piano terra ed in prossimità dell'ingresso dell'edificio
4. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.
5. Le dimensioni delle targhe sono stabilite nella misura massima di 0,20 mq.
6. Sono sempre soggette ad autorizzazione le targhe in materia di sanità, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 175, così come le insegne ed altri mezzi pubblicitari.

Articolo 24 - Vetrofanie

1. Per vetrofania si intende una pellicola adesiva variamente disegnata, che si applica come decorazione ai vetri di finestre, vetrine e similari.
2. Le vetrofanie che riproducono messaggi scritti, simboli e/o marchi sono sempre soggette ad autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31 del presente Regolamento.
3. Le vetrofanie che non riproducono messaggi scritti, simboli e/o marchi ma solamente rappresentazioni grafiche e/o pittoriche, salvo che non facciano riferimento all'attività ivi esercitata, non sono soggette ad autorizzazione, e in ogni caso non devono essere in contrasto con il disposto dell'art. 23, comma 1, del C.d.S..

Articolo 25 - Impianto pubblicitario di servizio

1. Per impianto pubblicitario di servizio si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. I messaggi pubblicitari possono essere installati in posizione visibile dalla strada solo se non compromettono la sicurezza della circolazione così come disciplinato dal C.d.S.

Articolo 26- Messaggi variabili

1. E' consentita la collocazione, nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente Regolamento, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.
2. Gli impianti a messaggio variabile possono consistere in poster con manifesti rotanti, in prismi rotanti oppure in display luminosi a led.
3. Il mezzo pubblicitario non deve avere né luce intermittente né intensità luminosa tale da determinare abbagliamento, il messaggio reclamizzato deve essere fisso senza testi scorrevoli, filmati o altro in movimento, nella scelta dei colori deve essere evitato l'uso del rosso e del verde, nonché il loro abbinamento, periodo di variabilità del messaggio non inferiore a 60 secondi.

Articolo 27 – Pubblicità su veicoli

1. Per pubblicità su veicoli si intende la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato.

Articolo 28 - Pubblicità con veicoli d'impresa

1. Per pubblicità con veicoli d'impresa si intende la pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Articolo 29 - Pubblicità varia

1. Per pubblicità varia si intende quella effettuata con qualsiasi mezzo non indicati negli articoli precedenti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ombrelloni, bandiere, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili).

Articolo 30 - Autorizzazione amministrativa per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari a carattere permanente o temporaneo lungo le strade o in vista di esse e la diffusione di messaggi pubblicitari, effettuate anche all'interno dei locali purché visibile dall'esterno, che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno applicazione in tutto il territorio comunale, con le precisazioni che seguono:
 - a. per tutte le strade (o in vista di esse) all'esterno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza dell'Ente proprietario della strada;
 - b. per tutte le strade all'interno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza del Comune;

- c. qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari, collocati su un luogo od una strada all'interno dei centri abitati, siano visibili da un luogo o da una strada appartenente ad altro Ente, ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al preventivo nulla osta di quest'ultimo (Veneto Strade, Provincia, Società Autostrade ecc);
- d. qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari siano da collocarsi su un luogo, un edificio od una strada sottoposti a vincoli di qualsiasi genere ogni provvedimento autorizzativo è subordinato al parere favorevole degli Enti od organi preposti alla tutela dei relativi vincoli.
3. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 del C.d.S., dagli artt. da 47 a 59 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.
4. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria individuati con apposito atto da parte della Giunta Comunale, e al pagamento del canone dovuto, calcolato secondo quanto stabilito al successivo Titolo IV e al rispetto di quanto previsto in materia fiscale.

Articolo 31 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione

1. Non necessitano del rilascio di alcuna autorizzazione, fatto salvo il pagamento del canone se dovuto, le seguenti tipologie di impianti:
- a) i mezzi pubblicitari installati all'interno di edifici aperti al pubblico, sia privati che pubblici, come bar, negozi, uffici, cinema, discoteche, ristoranti, impianti sportivi, palestre, club privati, centri commerciali e similari, non visibili dalla via pubblica;
 - b) tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte, vendita o affittanza inerenti l'attività del cantiere stesso;
 - c) i mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;
 - d) le targhe professionali, le targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri Enti, sedi di attività commerciali, purché collocati in aderenza al fabbricato o alla recinzione e le dimensioni non superino **mq. 0,20**;
 - e) i cartelli "Vendesi" e/o "Affittasi" corredati del n. di telefono, riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, purché le dimensioni non superino **0,50 mq**;
 - f) simboli, marchi, messaggi commerciali eseguiti con vetrofanie sulle porte d'entrata o sulle vetrine dei negozi purché la superficie non sia superiore, a **0,50 mq.** per ciascuna vetrina o porta d'ingresso;
 - g) i messaggi pubblicitari riportanti le diciture "saldi", "sconti", "vendita promozionale" e similari se installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e se non riportano il logo e/o la denominazione dell'attività;
 - h) la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
 - i) i cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti;
 - j) gli striscioni esposti all'interno dei campi sportivi, qualora siano rivolti verso l'interno e ad un'altezza massima di 2,5 metri dal suolo e comunque non oltre la recinzione dell'impianto;

- k) i mezzi pubblicitari connessi con campagne elettorali, disciplinati dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) la pubblicità sui veicoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 57 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
- m) la pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S..

Articolo 32 - Istanze di autorizzazione per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. L'istanza è redatta secondo la modulistica predisposta dall'ente, e disponibile sul sito web istituzionale secondo le indicazioni definite dagli uffici competenti.
3. Per gli impianti pubblicitari da installare su proprietà di terzi (area terreno o immobile) è necessario allegare all'istanza il consenso del proprietario/amministratore dell'area o dell'edificio interessato dall'installazione.
4. Ogni domanda di autorizzazione per la pubblicità permanente, potrà prevedere l'installazione di un solo impianto, ad eccezione delle insegne di esercizio da installare sul fabbricato sede dell'attività o nelle pertinenze in questo caso nella domanda potranno essere incluse tutti i mezzi pubblicitari da installare nella sede locale dell'attività.

Articolo 33 - Istruttoria e rilascio autorizzazione

1. Le domande pervenute vengono istruite dall'Ufficio comunale competente che rilascia la relativa autorizzazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. E' facoltà del competente Ufficio chiedere ulteriori elementi conoscitivi per una completa valutazione ed istruttoria della domanda, eventuali pareri ad altri Uffici interessati.
3. Il Responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per il nullaosta relativamente alla sicurezza e viabilità, e agli altri uffici dell'ente o enti competenti, ove per le caratteristiche dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessario l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 gg dalla data della relativa richiesta
4. Nel caso in cui l'istruttoria dia esito positivo si procederà alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà archiviazione della pratica. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà solo previa esibizione della ricevuta dai pagamento del canone dovuto.
5. Costituisce altresì causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione

pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

6. L'autorizzazione è consegnata telematicamente ovvero ritirata presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Essa è valida solo per la posizione, la durata, la superficie e le dimensioni autorizzate.
7. I mezzi pubblicitari esposti temporaneamente sono soggetti alle medesime procedure amministrative. In questo caso la relativa autorizzazione viene rilasciata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 8.

Articolo 34 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) installare i mezzi pubblicitari nelle esatte posizioni autorizzate a proprie spese e asportando quindi eventuali materiali di risulta;
 - b) applicare la targhetta identificativa compilata in ogni sua parte, come indicato al successivo articolo 38;
 - c) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - e) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite del Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;
 - g) custodire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirla a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) rispondere in proprio per qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
3. La stessa è vietata a distanza minore di 200 mt. da ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado durante l'orario delle lezioni.

Articolo 35 - Disciplina della pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora è consentita previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale a norma del DPR 495/92 art. 59 comma 2.

2. La pubblicità sonora effettuata con qualsiasi mezzo fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, dovrà essere effettuata dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, per tutto il periodo dell'anno. E' possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale e religioso, nei giorni festivi e negli orari non sopra previsti.
3. E' sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

Articolo 36 - Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti

1. La pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario non può aver luogo su tutto il territorio comunale; può essere concessa in via straordinaria per motivi di pubblico interesse e in zone ben determinate previa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 37 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità sui veicoli

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale.
2. Nel territorio comunale i veicoli adibiti a pubblicità mobile non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora e ulteriori soste possono avvenire a distanza non inferiore a mt. 500 dal luogo precedentemente occupato.
3. La posizione del veicolo recante messaggio pubblicitario non deve essere in contrasto con quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1993 e, in ogni caso, è fatto divieto di sostare in prossimità di intersezioni e di impianti semaforici.

Articolo 38 - Targhette identificative

1. I Sui cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda deve essere apposta a cura del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica, prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.), con caratteri neri su fondo bianco, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono incisi i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - data di scadenza.
1. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
2. La targhetta o la scritta devono essere aggiornate o sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ad ogni variazione di uno dei dati riportati.

Articolo 39 - Subentro nell'autorizzazione

1. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare

non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome, inviando apposta comunicazione al Comune con l'indicazione degli estremi della autorizzazione in questione.

2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R.445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti e delle autorizzazioni.

Articolo 40 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rinnovabile su presentazione di apposita istanza a cura del titolare dell'autorizzazione stessa.
2. L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del titolo autorizzatorio, a pena di inammissibilità della stessa. In mancanza di presentazione della segnalazione di rinnovo entro i termini previsti, si determina la decadenza dell'autorizzazione e, pertanto, il titolare decade da qualunque diritto al mantenimento dei mezzi pubblicitari; qualora l'interessato non provveda alla loro rimozione verrà attivata la procedura sanzionatoria per installazione abusiva.
3. L'istanza deve essere corredata di tutti gli allegati necessari indicati, ovvero:
 - a. nulla osta tecnico rilasciato dall'Ente proprietario della strada, nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia visibile da strade non di competenza del Comune;
 - b. consenso del proprietario/amministratore dell'area o dell'edificio interessato se gli impianti pubblicitari sono installati su proprietà di terzi (area terreno o immobile);
 - c. ricevuta che attesti il pagamento dei relativi diritti di istruttoria;
 - d. dichiarare che i mezzi pubblicitari non hanno subito e non subiranno alcuna modifica di sorta, e che tutte le condizioni, dichiarazioni, conformità ed attestazioni formulate in sede di rilascio dell'originaria autorizzazione sono ancora in essere, valide ed efficaci.
4. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
5. Per le autorizzazioni temporanee l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria indicando gli estremi del provvedimento originario da rinnovare. Per tali autorizzazioni è previsto un solo rinnovo.

Articolo 41 - Disdetta dell'autorizzazione

1. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
2. Per le autorizzazioni temporanee, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancato utilizzo, previa verifica dello stato di fatto.
3. Per le autorizzazioni permanenti il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la disdetta.
4. La sola interruzione di fatto dell'esposizione pubblicitaria non comporta in nessun caso rinuncia all'autorizzazione, né l'esonero dal canone.

Articolo 42 – Revoca, decadenza e estinzione dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la mancata installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento;
 - b) la mancata osservazione delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero delle norme stabilite nella Legge e nel presente regolamento;
 - c) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente
3. Sono cause di estinzione della autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore di mantenere la forma pubblicitaria, da presentarsi entro 90 giorni dal provvedimento.

Articolo 43 - Variazioni del titolo autorizzatorio

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa, intenda variare il messaggio riportato sul mezzo pubblicitario deve inoltrare apposita istanza allegando copia del nuovo bozzetto.
2. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento provvederà ad accogliere o meno la variazione comunicata. Trascorsi 30 giorni il titolo si intende comunque rilasciato.
3. Nel caso di variazione della posizione e/o delle dimensioni dei mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza, sarà necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione ai

sensi dell'art. 32 del presente Regolamento. Il rilascio del nuovo provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza di diritto del precedente provvedimento rilasciato.

Articolo 44 -Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione, effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari, va comunicata all'ufficio competente, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per l'anno in corso alla data di comunicazione.
3. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze di pubblica utilità, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 45 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi delle prescritte autorizzazioni o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 46 - Vincoli generali e caratteristiche

1. Lungo le strade ed in loro prossimità è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno ed ubicazione possano costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. In ogni caso non potranno avere una sagoma a disco o a triangolo. L'uso del colore rosso negli spazi è ammesso con particolare cautela.
2. I mezzi pubblicitari non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurre la visibilità, produrre abbagliamento, disturbare visivamente o distrarre gli utenti della strada.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione, appositamente destinate, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista, esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione come l'impianto. Per garantire un elevato grado di sicurezza delle strutture

ed un buono stato di conservazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari, è necessaria una manutenzione periodica degli stessi, a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.

4. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. Il Responsabile del procedimento può autorizzare e/o imporre modelli stilistici, strutture e colori particolari, per alcune fattispecie di mezzi o impianti pubblicitari, per assicurare la corretta armonizzazione degli stessi con l'arredo previsto e con il contesto urbano.
8. Tutti i messaggi pubblicitari devono essere improntati al massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza ed al rispetto della morale collettiva.
9. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
10. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
11. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Legge Regionale n. 17 del 7 Agosto 2009. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al suddetto D.M. n. 37/2008.
12. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti verso l'orizzonte celeste.

Articolo 47 - Posizionamento degli impianti pubblicitari

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici e della segnaletica stradale e non ostacolare la circolazione viaria o ciclo-pedonale:
 - a) non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento degli stessi;
 - b) non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

- c) non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei cittadini diversamente abili;
 - d) non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento;
 - e) non possono essere posizionati sulle isole di traffico, né sulle intersezioni canalizzate;
 - f) non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia;
 - g) non possono essere dotati di sorgenti sonore.
2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:
- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
4. E' sempre vietato utilizzare alberi e i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di impianti pubblicitari.
5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.
6. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.
7. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal presente Regolamento.
8. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.

Articolo 48- Condizioni per la pubblicità lungo le strade o in vista di esse

1. Fuori dei centri abitati, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade, o in vista di esse, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e alle modalità stabilite dal Par. 3, Capo I, Titolo II del Regolamento di Esecuzione e Attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni:

- a. L'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992, nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali può essere concessa deroga alle distanze minime previste dall'art. 51, comma 4 del D.P.R. n. 495/1992, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b. Le dimensioni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del codice e definiti dall'art. 47 del regolamento di attuazione non devono superare la superficie di mq. 4, ad eccezione dei cartelli e delle insegne di esercizio posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie complessiva di mq. 6 e delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie complessiva di mq. 10; qualora la superficie della parete dell'edificio sede dell'attività ed interessata dall'installazione pubblicitaria sia superiore a mq 100, è possibile incrementare le dimensioni dell'insegna di esercizio nella misura pari al 10% della superficie eccedente i mq. 100, fino al limite massimo di mq. 50;
- c. L'impianto pubblicitario deve essere posizionato in modo da rispettare una distanza minima di mt. 2 dal limite della carreggiata; è consentito comunque il posizionamento a distanza inferiore se in allineamento con costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza non inferiore a mt. 3, qualora già esistenti lateralmente alla strada interessata dall'installazione;

3. Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

TITOLO IV – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 49 - Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione e di esposizione pubblicitaria è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni della Giunta Comunale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 dell'articolo 1 della legge 160/2019, pari ad € 30,00 per il Comune di Fiesso d'Artico, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
3. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019, pari ad € 0,60 per il Fiesso d'Artico, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
4. Alla tariffa standard di cui commi precedenti, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività; per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione deliberati dalla Giunta Comunale che danno luogo alla determinazione del canone per occupazione di suolo pubblico e l'esposizione pubblicitaria, sia annuale che giornaliera.
5. Le tariffe vengono deliberate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati—o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadro la determinazione del canone è effettuata arrotondando per eccesso al metro quadro. Oltre il metro quadro, con arrotondamento alle frazioni di esso. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

8. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 52 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, basata su due categorie tariffarie, costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 53 - Tipologia e finalità dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
ATTIVITA' EDILIZIA
DISTRIBUTORI CARBURANTE E COLONNINE ELETTRICHE
PUBBLICI ESERCIZI - SEDIE E TAVOLI
VENDITORI AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
OCCUPAZIONI PER I CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
IMPIANTI ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE

2. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI -
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI 70x100
AFFISSIONE MANIFESTI >1 mq

Articolo 54 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base del numero delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. Tale numero è moltiplicato per la tariffa forfettaria di cui all'art. 1 comma 831 della L. 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone non può essere inferiore ad euro 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 55 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali, così come definite dall'art. 6 del presente regolamento
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni con tende, fisse o retrattili o balconi;
- h) accessi e passi carrai;
- i) i messaggi pubblicitari presenti su autovetture adibite al trasporto pubblico
- j) le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di opere pubbliche comunali, o in caso di lavori di pubblica utilità;
- k) le occupazioni effettuate da concessionari di pubblici servizi per l'erogazione di servizi affidati dall'ente;
- l) le occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori qualificabili come installazione di arredo urbano;
- m) le occupazioni con portabiciclette impianti simili destinati anche a uso pubblico qualora non riportino messaggi pubblicitari
- n) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- o) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- p) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- q) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- r) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- s) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- t) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- u) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, -attività sportiva dilettantistica- rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche.

- v) i mezzi pubblicitari posti all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscano all'attività negli stessi esercitata. Nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- w) Le occupazioni di spazi ed i messaggi pubblicitari effettuati per manifestazioni ed iniziative da associazioni, enti, movimenti non aventi scopo di lucro, patrocinate ed organizzate in collaborazione con il Comune;
- x) le occupazioni ed i messaggi pubblicitari effettuati da Enti del Terzo Settore così come definiti dal D.Lgs 117/2017, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- y) La Giunta Comunale può altresì concedere l'esenzione totale dal pagamento del canone per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati durante periodi di emergenza sanitaria e/o calamità naturali per finalità connesse alla relativa gestione.

Articolo 56 - Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a) per le occupazioni temporanee di durata inferiori alle dodici ore si applica una riduzione del 50%;
 - b) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - c) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
2. Per le occupazioni del sottosuolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 1 c. 829 della L. 160/2019

TITOLO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 57 - Modalità e termini per il versamento del canone

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del relativo titolo. Esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno, fatta salva la facoltà della Giunta di differire tale termine.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 Aprile di ogni anno.

Articolo 58 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione

non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute in solido da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

TITOLO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 59 - Gestione del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune di Fiesso d'Artico mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibile, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 60 - Tipologia degli impianti di pubblica affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi Concessionari, anche per conto altrui.

3. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni e le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

a) bacheca, ovvero elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da Enti, Associazioni, quartieri e partiti politici, ecc;

b) tabella, ovvero elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili;

c) stendardo, ovvero elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti;

d) poster, ovvero elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.

Articolo 61 - Identificazione

1. Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni e alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Fiesso d'Artico – Servizio Pubbliche Affissioni. Utilizzo" (In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale, Affissione necrologica) e con il numero di individuazione dell'impianto.

2. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Articolo 62 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute

dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

Articolo 63 - Affissione manifesti commerciali

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni.

Articolo 64 - Superficie degli impianti per le affissioni

1. Sono previste le seguenti tipologie e quantità minime degli impianti per le pubbliche affissioni:

a) n. 41 impianti ai margini delle strade, con superficie complessiva di 12 mq per ogni 1000 abitanti per un totale di 84 mq così distinti:

a1) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica mq. 9;

a2) destinati ad affissioni di natura commerciale mq.69;

a3) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio per affissione dirette mq. 6;

2. Sono altresì previsti quali impianti pubblicitari massimi, ad eccezione delle insegne:

a. n. 2 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;

b. n. 4 impianti ai margini delle strade.

3. Con provvedimento di Giunta Comunale vengono individuati gli spazi idonei per la collocazione degli stessi

Articolo 65 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto il pagamento del canone, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso, e deve avvenire contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera come definita dalla deliberazione della Giunta Comunale.

3. L'ente o l'eventuale gestore del servizio mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

5. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e per giorno di esposizione.

6. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

Articolo 66 - Riduzione del canone pubbliche affissioni

1. Il canone per l'affissione è ridotto del 50% nei seguenti casi:
 - a) affissione di manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) affissione di manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) affissione di manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) affissioni di manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) affissioni di annunci mortuari.

Articolo 67 - Esenzioni dal canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 68 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune (o il concessionario) ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 69 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il Comune, l'eventuale concessionario e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 68 c.8 del presente regolamento.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70 - Regime transitorio

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26/04/1994 e s.m.i, nonché la delibera tariffaria C.C. n. 52/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 12/03/2001 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria C.C. n. 52/2019 restano applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano valide fino alla naturale scadenza le autorizzazioni permanenti già concesse al 31/12/2020. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Per le occupazioni ed i mezzi pubblicitari già presenti nella banca dati dell'ente o del concessionario l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui all'art. 1 c. 817 della L. 160/19.

Articolo 71 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 3 D.L. 507/1993

- I Categoria: Piazza Marconi
Via Riviera del Brenta (tratto compreso tra Via Cavour e Via Milano)
- II Categoria: tutte le altre strade, spazi e altre aree pubbliche non comprese nella I Categoria.

ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Riviera del Brenta	fr. poste	STEND. B.LE	200x140x2	45.4169	12.0279
2	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Riviera del Brenta	fr. poste	STEND. B.LE	200x140x2	45.4169	12.0279
3	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Riviera del Brenta	fr. municipio	STEND. M.LE	140x200	45.4171	12.0298
4	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Riviera del Brenta	fr. municipio	STEND. M.LE	140x200	45.4171	12.0298
5	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Riviera del Brenta	fr. civ 163	STEND. M.LE	100x200	45.4172	12.039
6	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Riviera del Brenta	fr. civ 163	STEND. M.LE	100x200	45.4172	12.039
7	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Riviera del Brenta	fr. civ 163	STEND. M.LE	100x200	45.4172	12.039
8	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Silvio Pellico	fr. civ 7 e lato area verde	STEND. M.LE	100x200	45.4217	12.0281
9	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Silvio Pellico	fr. civ 7 e lato area verde	STEND. M.LE	100x200	45.4217	12.0281
10	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Silvio Pellico	fr. civ 7 e lato area verde	STEND. M.LE	100x200	45.4217	12.0281
11	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Smania Peppino	alt. park impianti sportivi	STEND. B.LE	140x200x2	45.4178	12.0208
12	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cavour	fr. civ 9	STEND. B.LE	140x200x2	45.4194	12.0169
13	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cavour	fr. civ 9	STEND. B.LE	140x200x2	45.4194	12.0168
14	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Barbariga	aiuola tra l' e ll* strada	STEND. B.LE	200x140x2	45.4216	12.0145
15	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Barbariga	aiuola tra l' e ll* strada	STEND. B.LE	200x140x2	45.4216	12.0145

ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
16	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Barbariga	aiuola fra I* e II* strada	STEND. B.LE	200x140x2	45.4216	12.0145
17	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via dell'Industria I* strada	imb via	STEND. B.LE	200x140x2	45.422	12.0142
18	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Quartiere dell'Industria II strada	fianco civ 1	STEND. B.LE	200x140x2	45.421	12.0149

STATO DI FATTO

Superficie Commerciale: **65,20 m²** - Istituzionale: **8,40 m²** - Totale: **73,60 m²**

Copia conforme all'originale, sottoscritto digitalmente

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Provincia di Venezia

PARERE DEL REVISORE UNICO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE;

Preso atto che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160/ 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

Visto il vigente Regolamento per il canone patrimoniale approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 22.04.2021 e vista la proposta di modifica all'art. 65 con l'aggiunta del comma 6 “ Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%”;

Considerato che le maggiorazioni proposte venivano applicate in regime di imposta perché previste dal D.Lgs. 507/93 e visto che L. 160/2019, che regola il Canone, non disciplina nel merito il servizio delle pubbliche affissioni e pertanto si vuole applicare tali maggiorazioni per dare continuità al servizio e garantire il pagamento delle stesse commissioni dovute tra il regime di imposta e il regime di canone.

Per quanto suddetto, Si esprime parere favorevole in merito alla modifica del Regolamento in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto

Fiesso d'Artico, 13.12.2022

IL REVISORE

Dott. Piccin Claudio

(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)